

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1008

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONE, FINI, VALENSISE, LA RUSSA, CARRARA, COLA,
DEL PRETE, GISSI, FALVO, NESPOLI, SELVA**

Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

Presentata il 22 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti dibattiti per la riforma della Costituzione della Repubblica hanno interessato, com'è ovvio, anche le regioni.

La riforma per l'elezione diretta dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti costituisce certamente il frutto più importante di questi dibattiti; ma noi crediamo che la suddetta riforma sarebbe incompleta se non venisse accompagnata da un analogo intervento del legislatore in merito alle elezioni dei presidenti delle regioni. A tal proposito, si sottolinea che le ragioni che hanno giustificato la nuova disciplina per la formazione delle amministrazioni comunali e provin-

ciali possono essere estese anche alla regione, la quale rappresenta uno dei cardini dell'ordinamento del Paese.

Se è vero, come riteniamo giusto che sia, che le riforme istituzionali devono garantire, in primo luogo, la migliore amministrazione della cosa pubblica, è anche vero però che tale obiettivo può essere raggiunto solo a condizione che la collettività vi partecipi attivamente e direttamente. Alla luce delle esperienze acquisite nel corso delle ultime elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali e provinciali, è parsa subito evidente la partecipazione della collettività al dibattito politico sorto tra le forze in competizione. Quella partecipazione, accompagnata dal potere

di eleggere direttamente il candidato, rappresenta — secondo noi — la migliore garanzia di un'amministrazione responsabile.

La presente proposta di legge costituzionale vuole essere, quindi, il completamento delle succitate riforme e costituisce, con esse, la base normativa della riforma istituzionale più importante, ovvero quella che tende alla creazione di una Repubblica parlamentare presidenziale.

Lo scadere, il prossimo anno, del mandato quinquennale dei consiglieri delle regioni a statuto ordinario, rende ancora più urgente l'intervento del legislatore perché si faccia interprete di questa spinta verso un adeguamento delle istituzioni ai nuovi orientamenti in materia di organizzazione amministrativa.

Fermo restando il principio dell'autonomia statutaria delle regioni, a noi sembra opportuno assicurare una certa unitarietà d'azione delle regioni, sancendo, per tutte e con norma costituzionale, il principio della elezione diretta del presidente della regione, lasciando alle disposizioni di legge ordinaria il compito di determinare il sistema elettorale: crediamo infatti che, data l'importanza dell'argomento, sia opportuno aprire un ampio dibattito in sede parlamentare per raccogliere il più vasto consenso possibile. Siamo contrari, invece, all'idea che le regioni siano investite del potere di operare autonome scelte in merito ai sistemi elettorali da adottare e ciò, soprattutto, allo scopo di evitare possibili squilibri nell'orientamento politico che informa le strutture regionali dello Stato.

Sulla base di queste argomentazioni, pertanto, abbiamo ritenuto necessario porre all'attenzione degli onorevoli colleghi non un semplice emendamento all'articolo 122 della Costituzione, ma una nuova formulazione di tale articolo.

Per quanto concerne il primo comma, che sancisce l'elezione diretta del presidente della regione, riteniamo che le argomentazioni addotte in precedenza siano sufficienti a spiegarne il contenuto e sostenerne l'opportunità.

In merito al secondo comma, partendo dal presupposto che il presidente della

regione sia eletto direttamente dalla popolazione regionale, abbiamo ritenuto necessario adeguare la formazione della giunta regionale al nuovo principio istituzionale; pertanto, i componenti della giunta, cioè gli assessori regionali, saranno nominati direttamente e liberamente dal presidente della regione. In tal modo i singoli assessori assumeranno piena responsabilità del loro operato nei confronti dello stesso presidente.

In questo nuovo quadro normativo era necessario non dimenticare i poteri e le funzioni del consiglio regionale che, altrimenti, sarebbe potuto diventare un organo staccato dall'ufficio di vertice della regione. Considerando che il consiglio regionale è sempre l'organo di controllo dell'attività del presidente della regione e degli assessori, era necessario riconoscere poteri di revoca nei confronti degli assessori, e sarà la legge ordinaria a stabilire le maggioranze necessarie per deliberare la revoca della fiducia.

Analogamente — in ordine al quarto comma — abbiamo introdotto una riserva di legge per il sistema di elezione del consiglio regionale, per il numero dei consiglieri, degli assessori, per i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, in quanto si tratta di materie specifiche sulle quali è opportuno che vi sia tanto il consenso del Parlamento quanto la possibilità di modificare nel tempo queste norme — qualora se ne ravvisi la necessità — senza irrigidirle nella rigorosa procedura prevista per le modifiche di tipo costituzionale.

Nulla abbiamo da dire in merito all'elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale in quanto esso segue le norme ormai convalidate da lunga esperienza.

Per quanto concerne il sesto comma, invece, abbiamo voluto confermare che i singoli componenti il consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, parificandoli — per tale via — ai deputati e ai senatori della Repubblica, poiché riteniamo che anche ai

componenti degli organi periferici debba essere garantita la libertà di espressione date le alte funzioni che oggi sono chiamati a svolgere nell'amministrazione delle rispettive regioni.

L'ultimo comma può essere definito una norma di rito, in quanto, stabilendo che il presidente della regione non possa

ricoprire più di due mandati consecutivi, ci si adegua ad un principio già introdotto nel nostro sistema.

Affidiamo, quindi, la presente proposta di legge costituzionale al voto degli onorevoli colleghi, nella convinzione di poter far convergere, su di essa, la volontà di quasi tutti i componenti di codesta Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge della Repubblica.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, i quali, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta regionale.

La legge determina il *quorum* di voti del Consiglio regionale necessari per la revoca della fiducia alla Giunta regionale.

Il sistema di elezione del Consiglio regionale, il numero dei consiglieri, degli assessori ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Regione chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi ».